

PROPOSTA PER UN CUG CONDIVISO TRA LA FNOMCEO E GLI OMCEO TERRITORIALI DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI

(art. 57 Decreto Legislativo n. 165/2001)

Responsabile del procedimento: dott.ssa Cecilia d'Addio

PREMESSO CHE:

- La Legge 4 novembre 2010 n. 183, entrata in vigore il 24 novembre 2010, all'art. 21, stabilisce che: "Le pubbliche amministrazioni costituiscono al proprio interno, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il "Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" (da qui in poi CUG), che sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del *mobbing*, costituiti in applicazione della contrattazione collettiva, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni";
- la Direttiva n.2/2019 del Dipartimento della Funzione Pubblica "Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di garanzia nelle amministrazioni pubbliche" che sostituisce la direttiva 23 maggio 2007 e aggiorna alcuni indirizzi della Direttiva 4 marzo 2011 sulle modalità di funzionamento dei CUG per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni dispone che:
 1. Il CUG ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e opera in collaborazione con la consigliera o il consigliere nazionale di parità. Contribuisce all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori;
 2. Il CUG promuove, altresì, la cultura delle pari opportunità ed il rispetto della dignità della persona nel contesto lavorativo, attraverso la proposta, agli organismi competenti, di piani formativi per tutti i lavoratori e tutte le lavoratrici, anche attraverso un continuo aggiornamento per tutte le figure dirigenziali;
 3. il Comitato ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione, nonché da

altrettanti componenti supplenti, in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi;

4. per quelle amministrazioni che in ragione delle dimensioni ridotte decidano di costituire un CUG condiviso deve comunque essere garantita la rappresentanza dei lavoratori di ogni ente che ne fa parte;

CONSIDERATO che la FNOMCeO è l'ente che coordina 106 Ordini dei medici e odontoiatri territoriali i quali per circa il 20% sono costituiti di 1 solo dipendente e il 35% per circa 2 dipendenti il 40% tra i 3 e i 4 dipendenti;

PRESO ATTO dell'impossibilità oggettiva di costituire un CUG condiviso secondo le modalità indicate dalle linee guida del Dipartimento della Funzione Pubblica con la Direttiva n.2/2020 in quanto non può essere garantita la rappresentanza dei lavoratori di ciascuno dei 106 Ordini che ne fanno parte in considerazione dei numeri dei lavoratori in servizio rispetto al numero degli Omceo che dovrebbero essere rappresentati all'interno del CUG condiviso;

PROPONE QUANTO SEGUE

1. Approvazione del Regolamento per il funzionamento del CUG condiviso tra FNOMCeO e Ordini territoriali
2. Costituzione di un CUG condiviso a livello nazionale presso la FNOMCeO secondo le seguenti istruzioni operative:
 - a) acquisizione da parte delle cinque OO.SS. firmatarie del contratto dell'indicazione del proprio componente effettivo e componente supplente per prendere parte al Comitato unico nazionale;
 - b) raggruppamento su base territoriale dei 106 Omceo secondo lo schema sotto specificato;
 - c) per quanto riguarda i componenti di parte pubblica, rappresentanti dei 106 Omceo territoriali, la Federazione provvederà ad effettuare un avviso di interpello per acquisire la dichiarazione di disponibilità/interesse unitamente al proprio curriculum dei dipendenti degli Omceo convenzionati al fine di effettuare una valutazione comparativa dei curriculum e individuare 4 rappresentanti effettivi e 4 supplenti, uno per ogni collegio distrettuale determinato come di seguito indicato:
 - collegio Zona 1 composto dagli Ordini di Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria e Lombardia;
 - collegio Zona 2 composto dagli Ordini di Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Umbria;
 - collegio Zona 3 composto dagli Ordini di Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo e Sardegna;
 - collegio Zona 4 composto dagli Ordini di Molise, Campania, Puglia, Basilicata Calabria e Sicilia.
 - d) individuazione secondo le modalità sopra evidenziate del componente effettivo e del componente supplente della FNOMCeO ad integrazione del Comitato per conseguire la costituzione paritetica del medesimo Comitato.